

DELIBERA N. 21 /11/CSP

ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ TELENORBA S.P.A. (EMITTENTE TELEVISIVA OPERANTE IN AMBITO LOCALE TELENORBA 7) PER LA VIOLAZIONE DELLA DISPOSIZIONE CONTENUTA NELL'ART 4, COMMA 1, LETT. C), D.LGS. 177/05 E NELL'ART. 3, COMMI 1 e 2 DELIBERA N. 538/01/CSP E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 20 gennaio 2011;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *"Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997, supplemento ordinario n. 154/L;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel supplemento ordinario n. 150 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTA la legge 6 giugno 2008, n. 101 recante *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee"* pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 132 del 7 giugno 2008;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, recante *"Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite"*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 183 dell' 8 agosto 2001 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la delibera n. 136/06/CONS, recante *"Regolamento in materia di procedure sanzionatorie"*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la delibera n. 401/10/CONS recante *"Disciplina dei tempi dei procedimenti"* pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 6 settembre 2010 n. 208;

VISTO l'atto della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali di questa Autorità – cont. n. 124/10/DICAM - PROC. 2198/ZD - datato 17 settembre 2010 e notificato in data 24 settembre 2010, con il quale è stata contestata alla società Telenorba S.p.A., esercente l'emittente televisiva operante in ambito locale Telenorba 7, con sede in Conversano (BA), alla via Pantaleo 20/A, nel corso della programmazione televisiva andata in onda in data 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 settembre 2009 la violazione del disposto contenuto negli artt. 4, comma 1, lett. c), d.lgs. 177/05 e 3, commi 1 e 2, delibera n. 538/01/CSP; in particolare, come segnalato dalla Guardia di Finanza – Nucleo Speciale per la Radiodiffusione e per l'Editoria, il giorno 12 settembre 2009, dalle ore 00.10.30 alle ore 00.12.56 e dalle ore 15.12.06 alle ore 15.14.15, il giorno 13 settembre 2009 dalle ore 08.00.26 alle ore 08.00.30 e dalle ore 13.28.43 alle ore 13.28.45, il giorno 14 settembre 2009 dalle ore 08.00.04 alle ore 08.00.13 e dalle ore 19.35.45 alle ore 19.35.55, il giorno 15 settembre 2009 dalle

ore 06.57.21 alle ore 07.01.49 e dalle ore 07.14.42 alle ore 07.20.10, il giorno 16 settembre 2009 dalle ore 06.57.26 alle ore 07.01.24, dalle ore 08.32.51 alle ore 08.34.29 e dalle ore 08.43.29 alle ore 08.45.02, il giorno 17 settembre 2009 dalle ore 07.59.09 alle ore 07.59.18, dalle ore 13.20.39 alle ore 13.20.47 e dalle ore 19.37.16 alle ore 19.37.20 e il giorno 18 settembre 2009 dalle ore 02.46.11 alle ore 02.46.16 e dalle ore 13.23.17 alle ore 13.23.26, come segnalato con relazione (prot. N. 38972) pervenuta in data 22 giugno 2010, dalla Guardia di Finanza – Nucleo Speciale per la Radiodiffusione e per l’Editoria, sull’emittente televisiva operante in ambito locale Telenorba 7, sono stati trasmessi *“spot pubblicitari ritenuti privi del requisito di riconoscibilità e/o non distinti del resto dei programmi attraverso l’uso di mezzi di evidente percezione”*;

ESPERITO l’accesso agli atti del procedimento in esame il giorno 3 novembre 2010 su richiesta della parte (prot. n. 60529) pervenuta in data 19 ottobre 2010;

RILEVATO che la parte, con memoria difensiva (prot. n. 73237) pervenuta in data 21 dicembre 2010, nel chiedere l’archiviazione del procedimento sanzionatorio in esame, ha sostenuto che;

- a) il giorno 12 settembre 2009, alle ore 00.10.30, è andato in onda *“un promo della nostra emittente, cioè..”* una *“promozione del nostro speciale televisivo dedicato alla Fiera del Levante”* e che, pertanto, *“non si trattava di un messaggio pubblicitario”* e lo stesso dicasi con riferimento a quanto trasmesso alle ore 15.12.06 del medesimo giorno;
- b) il giorno 13 settembre 2009, dalle ore 08.00.26 alle ore 08.00.30 e dalle ore 13.28.43 alle ore 13.28.45, il giorno 14 settembre 2009 dalle ore 08.00.04 alle ore 08.00.13 e dalle ore 19.35.45 alle ore 19.35.55, il giorno 16 settembre 2009 dalle ore 08.32.51 alle ore 08.34.29, il giorno 17 settembre 2009 dalle ore 07.59.09 alle ore 07.59.18, dalle ore 13.20.39 alle ore 13.20.47 e dalle ore 19.37.16 alle ore 19.37.20 e il giorno 18 settembre 2009 dalle ore 02.46.11 alle ore 02.46.16 e dalle ore 13.23.17 alle ore 13.23.26, sono stati trasmessi *“ringraziamenti verso le boutiques che forniscono gratuitamente gli abiti per i conduttori del TG...presenti in chiusura dei TG stessi”*;
- c) il giorno 15 settembre 2009 dalle ore 06.57.21 alle ore 07.01.49 e dalle ore 07.14.42 alle ore 07.20.10 e il giorno 16 settembre 2009 dalle ore 06.57.26 alle ore 07.01.24, dalle ore 08.43.29 alle ore 08.45.02 sono stati trasmessi *“segnali orario sponsorizzati, in cui – per motivi tecnici – è saltata la scritta programmata in sovrimpressione pubblicità a causa di una titolatrice difettosa. Quando all’epoca ci accorgemmo del problema tecnico lo risolvemmo prontamente sostituendo la titolatrice difettosa con una regolarmente funzionante”*;

RITENUTO che quanto eccepito dalla parte non possa essere accolto, in quanto;

- il promo, ossia l’annuncio dell’emittente televisiva relativo ai propri programmi, che rientra nella categoria pubblicitaria denominata *“autopromozione”*, ai sensi degli artt. 2, punto bb), d.lgs. 177/05 nella formulazione vigente al momento della trasmissione dei programmi contestati, nonché 1, comma 1, lett. h), delibera n. 538/01/CSP, quantunque non sia computato nei limiti di affollamento pubblicitario, ai sensi dell’art. 5, comma 1, delibera n. 538/01/CSP, tuttavia ad esso si applicano le disposizioni relative alla riconoscibilità del messaggio pubblicitario rispetto al resto del programma e quelle del posizionamento nelle trasmissioni televisive della pubblicità;
- riguardo al punto b) di cui sopra, come segnalato dalla Guardia di Finanza, trattasi di spot pubblicitari, ai sensi dell’art. 2, punto v), d.lgs. 177/05 nella formulazione vigente al momento della trasmissione dei programmi contestati e dell’art. 1, comma 1, lett. d), delibera n. 538/01/CSP soggetti alla disciplina contenuta nella disposizione di cui all’art. 3, commi 1 e 2 citato;

- riguardo al punto c) di cui sopra, considerata la natura obiettiva dell'illecito commesso, la concreta idoneità a pregiudicare il bene tutelato prescinde dall'intendimento degli autori del programma o dell'emittente, dovendosi avere riguardo esclusivamente all'effetto oggettivamente prodotto dalla rappresentazione costituita dal programma e dovendo escludersi ogni valutazione in ordine all'assenza di intenzionalità; la violazione della disposizione contenuta nell'art. 3, commi 1 e 2 citato non è da considerarsi dipesa da un errore scusabile e, in quanto tale, in grado di elidere la punibilità della condotta tenuta dall'emittente televisiva stessa; il riferimento a difficoltà tecniche connesse alla messa in onda dei messaggi pubblicitari è generico e assurge a mera affermazione di principio, tra l'altro, non supportata da idonea e specifica documentazione da cui desumere quanto asserito dall'emittente televisiva Telenorba 7 in ordine alla sostituzione della "*titolatrice difettosa con una regolarmente funzionante*"; la società concessionaria è tenuta, pertanto, a dotarsi di un'organizzazione interna tale da garantire l'osservanza degli obblighi posti all'esercizio dell'attività cui la concessione si riferisce;
- sull'emittente grava una responsabilità di controllo sul contenuto dei programmi trasmessi, compresa la pubblicità, e di verifica della conformità degli stessi alla normativa vigente;

RITENUTO che, pertanto, si riscontra da parte della società Telenorba S.p.A., esercente l'emittente televisiva operante in ambito locale Telenorba 7, con sede in Conversano (Ba), alla via Pantaleo 20/A, la violazione della disposizione contenuta negli artt. 4, comma 1, lett. c), d.lgs. 177/05 nella formulazione vigente alla data dei fatti contestati e 3, commi 1 e 2, delibera n. 538/01/CSP oltre ogni ragionevole tolleranza, in data 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 settembre 2009;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi dell'art. 51, comma 2, lett. b) e 5 del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per i fatti contestati nella misura del minimo edittale pari ad euro 1033,00 (milletrentatre/00), al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, in relazione ai criteri di cui all'articolo 11 della legge 689/81, in quanto:

- con riferimento *alla gravità della violazione*:

la gravità del comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi media, considerata la connotazione obiettiva dell'illecito realizzato consistente nella non riconoscibilità della pubblicità non distinta nettamente dal resto della programmazione attraverso l'uso di mezzi di evidente percezione ottica e senza che venisse inserita sullo schermo, in modo chiaramente leggibile, la scritta "*pubblicità*" ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, delibera n. 538/01/CSP e successive modifiche ed integrazioni;

- con riferimento *all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*:

la società non ha posto in essere un adeguato comportamento in tal senso;

- con riferimento *alla personalità dell'agente*:

la società, per natura e funzioni svolte, si presume supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

- con riferimento *alle condizioni economiche dell'agente*:

le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

RITENUTO per le ragioni precisate di dover determinare la sanzione pecuniaria per i fatti contestati nella misura di euro 16.528,00 (euro sedicimilacinquecentoventotto/00), corrispondente alla sanzione per la singola violazione di euro 1033,00 (euro milletrentatre/00), pari al minimo edittale moltiplicata per il numero di episodi rilevati (n. 16) nelle giornate di programmazione

televisiva del 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 settembre 2009 secondo il principio del cumulo materiale delle violazioni;

VISTI gli artt. 4, comma 1, lett. c), d.lgs. 177/05 nella formulazione vigente alla data dei fatti contestati e 3, commi 1 e 2, delibera n. 538/01/CSP;

VISTO l'art. 51, del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione del Commissari Antonio Martusciello e Michele Lauria relatori, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell' Autorità;

ORDINA

alla società Telenorba S.p.A., esercente l'emittente televisiva operante in ambito locale Telenorba 7, con sede in Conversano (BA), alla via Pantaleo 20/A, di pagare la sanzione amministrativa di euro 16.528,00 (euro sedicimilacinquecentoventotto/00), al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 21/11/CSP*", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "Delibera n. 21/11/CSP".

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

Napoli, 20 gennaio 2011

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

COMMISSARIO RELATORE
Michele Lauria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola